

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI

ART. 1 - Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nei cimiteri comunali, servizio gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, deve presentare domanda su apposito modulo a stampa presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Cimitero Maggiore, il quale darà corso all'allacciamento del punto luce dopo che avrà verificato la possibilità effettiva di esecuzione.

ART. 2 - La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno, decorrente, per la prima volta, dal primo giorno di ogni mese, in ragione di dodicesimi, tenuto conto che il contratto scade al 31 Dicembre di ogni anno e per l'anno successivo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. L'abbonamento decorre sempre dopo il versamento dell'importo della prima rata di abbonamento e del contributo di impianto.

ART. 3 - Il **canone di abbonamento annuale**, da pagarsi in un'unica soluzione per ogni lampada ad accensione continua, nella misura determinata con atto della Giunta Comunale, è soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT. Tale canone dovrà essere pagato anticipatamente entro il quindicesimo giorno dalla data di scadenza.

ART. 4 - Nel canone di abbonamento sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, nonché le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade e la sorveglianza della rete principale.

ART. 5 - L'abbonato dovrà versare inoltre all'Amministrazione Comunale a fondo perduto, per una sola volta:

- il **contributo di allacciamento** una-tantum per nuova utenza di lampada votiva su loculo, tomba distinta, tomba a terra cappella o monumento, nella misura determinata con atto della Giunta Comunale.
- un **deposito cauzionale** infruttifero a garanzia dei pagamenti futuri, nella misura determinata con atto della Giunta Comunale. Tale deposito sarà restituito alla cessazione dell'abbonamento sempre che l'utente non risulti moroso nel pagamento del canone.

ART. 6 - Inoltre l'utente dovrà corrispondere un **contributo di spostamento**, nella misura determinata con atto della Giunta Comunale, nel caso di richiesta di spostamento della lampada votiva da una sepoltura all'altra a seguito di traslazione del defunto, esumazione o estumulazione.

ART. 7 - L'utente non potrà eseguire modifica, alterazione o allacciamento di sorta all'impianto se non avvalendosi dell'opera esclusiva del personale addetto o autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - E' vietato agli utenti di asportare, sostituire o smontare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente e comunque fare qualsiasi cosa che possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. Nel caso di abusi, constatati dagli addetti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, l'utente è tenuto al risarcimento del danno a termini di legge.

ART. 9 - La durata dell'abbonamento si intende rinnovata alla scadenza, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta entro tre mesi prima della scadenza annuale, mediante lettera raccomandata A.R., inviata all'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente all'Amministrazione Comunale a mezzo di conto/corrente postale. E' concessa una tolleranza di quindici giorni dalla scadenza di cui sopra, per effettuare il pagamento. Decorso tale termine l'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere il

servizio senza necessità di preavviso alcuno, ferma restando la facoltà di procedere al recupero della somma dovuta dall'utente.

ART. 11 - Il ripristino dell'erogazione della corrente per scadenza del contratto, per danni causati dall'abbonato o per sua morosità, potrà essere concesso solo dopo il pagamento delle spese di riallaccio pari a 7/12 del contributo di primo impianto, di rimborso dei danni e, nei casi di morosità, di pagamento di tutte le rate scadute e non pagate. Nel caso di constatata e reiterata morosità l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rifiutare il ripristino del servizio.

ART. 12 - Gli impianti sono eseguiti direttamente ed esclusivamente dal personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale che non è obbligata a fornire energia elettrica a chi intendesse effettuarli per proprio conto. L'impianto è riferito alla sola presa di corrente e cioè alla fornitura ed esecuzione della condotta di derivazione, con relative scatole di presa, impianto di speciali portalampada e di lampadine di apposita costruzione, escludendosi ogni opera decorativa ed artistica alla quale l'abbonato potrà provvedervi direttamente. Qualunque modifica richiesta dall'utente, all'impianto esistente, sarà eseguita a spese del richiedente.

ART. 13 - L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per le eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, da riparazioni alla rete, da uragani, incendi e da ogni fatto imprevedibile dipendente da terzi. In tutti questi casi l'abbonato non potrà pretendere rimborsi o riduzioni nè sospendere il pagamento del canone di abbonamento.

ART. 14 - Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da atto scritto. I reclami dovranno essere fatti per iscritto direttamente all'Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata A/R.

ART. 15 - L'Amministrazione Comunale potrà modificare le presenti condizioni di abbonamento sia per il migliore svolgimento del servizio, sia per il modificarsi dei costi dei materiali, della mano d'opera e delle spese in generale. Gli eventuali aumenti di costo dell'energia elettrica nonché l'aumento o istituzione di nuove imposte, saranno addebitati agli utenti, per il relativo importo di rivalsa, nei termini di legge e secondo le percentuali rilevate dall'ISTAT.

ART. 16 - Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti mediante bollettini di conto corrente postale che saranno inviati dall'Amministrazione Comunale a tutti gli utenti, con spese postali a carico del richiedente.